

TI_GERICHTE 15.2021.44 vom 15. Juni 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-06-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2021.44_d20210615

FR: TI_GERICHTE 15.2021.44 du 15 juin 2021

IT: TI_GERICHTE 15.2021.44 del 15 giugno 2021

Regeste

Ricorso contro le condizioni d'incanto. Censure inammissibili, in quanto già trattate in una precedente sentenza passata in giudicato. Richiesta di nuova stima tardiva

Erwägungen

E. 4

RI 1 si duole altresì dell'offerta di vendita a trattative private che aveva formulato il figlio primogenito di PI 2 e PI 1 (consid. E), sostenendo in sostanza che questi ultimi avevano intenzione di acquistare gli immobili a un prezzo ridicolo. La censura è senza oggetto (art. 24 b cpv. 1 LPR), questa Camera avendo annullato la decisione dell'UE volta alla vendita a trattative private dei fondi con sentenza dell'8 febbraio 2021 (inc. 15.2020.125) e ordinato all'Ufficio d'indire un'asta pubblica, ciò ch'esso ha del resto fatto.

E. 5

Il ricorrente rimprovera inoltre all'organo esecutivo di aver limitato le visite ai noti fondi a soli due giorni per un'ora al giorno e di non averle fissate a date più vicine a quella prevista per l'asta. Trova scorretto tale modo di agire, giacché non ha potuto promuovere e far visitare le sue proprietà con un certo agio. Chiede pertanto di stabilire non meno di venti distinte visite di almeno quattro ore ciascuna, facendo divieto ai creditori o ai loro rappresentanti di parteciparvi. Anche in tal caso la contestazione s'avvera inammissibile. Non solo essa esula dall'oggetto del ricorso, diretto invero contro le condizioni d'incanto, ma è pure ampiamente tardiva, l'insorgente non avendo impugnato entro il termine previsto dall'art. 17 cpv. 2 LEF l'avviso d'incanto ricevuto il 24 febbraio 2021 (v. tracciamento della raccomandata agli atti), ove è indicato che l'Ufficio avrebbe organizzato due visite degli immobili il 4 marzo e il 13 aprile 2021 dalle ore 14:00 alle ore 15:00.

E. 6

Stante l'esito del giudizio odierno, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso diventa senza oggetto e neppure è necessario notificare alle altre parti interessate l'atto ricorsuale e la decisione (cfr. art. 9 cpv. 2 LPR). Va inoltre respinta la domanda di ammissione al gratuito patrocinio, il ricorso, nella misura in cui non risulta privo d'oggetto, essendo manifestamente irricevibile e quindi sprovvisto d'acchito di probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC per il rinvio degli art. 20 a cpv. 3 LEF e 13 della Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio [LAG, RL 178.300]).

E. 7

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). Per questi motivi, pronuncia:

1. Nella misura in cui non è senza oggetto, il ricorso è irricevibile. 2. La

richiesta di nuova perizia è inammissibile. 3. La domanda di gratuito patrocinio è respinta. 4. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 5. Notificazione a Massimo .
Comunicazione all'Ufficio d'esecuzione, Mendrisio. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.